



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

## Newsletter 7/18

### 1) Guida completa sulla sicurezza sul lavoro.

***La sicurezza sul lavoro nella guida Inail: i soggetti della sicurezza aziendale, la formazione, la vigilanza e la consulenza, i costi e i benefici della prevenzione.***

L'Inail ha pubblicato la guida "***Sicurezza al passo coi tempi***" che raccoglie le principali disposizioni in materia, le agevolazioni e gli incentivi a sostegno delle imprese che investono in prevenzione.

L'obiettivo è quello di fornire un valido e pratico supporto per conoscere le norme, le disposizioni e gli adempimenti principali, i vantaggi che ne derivano e, non ultimo, i benefici economici che le imprese ne possono trarre.

Il documento contiene un'informativa generale sulla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in particolare : i soggetti della sicurezza aziendale secondo il D.Lgs 81/08 e s.m.i., la formazione, la vigilanza e consulenza, i costi e benefici della prevenzione.

Nel dettaglio:

- le principali disposizioni in vigore in tema di prevenzione e gestione della sicurezza, con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- l'organizzazione della sicurezza aziendale;
- la valutazione dei rischi;
- la formazione, per i soggetti della sicurezza;
- il sistema sanzionatorio;
- la vigilanza, controllo, consulenza;
- valutazione di costi e benefici della sicurezza;
- responsabilità amministrativa dell'impresa;
- modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) e SGSL.

### **Organizzazione della sicurezza aziendale.**

In riferimento all'organizzazione della sicurezza aziendale, sono descritti **ruoli e adempimenti di tutte le figure**, a partire da coloro che costituiscono l'organigramma dell'impresa:

- datore di lavoro;
- dirigenti;
- preposti;
- lavoratori, nonché le figure dotate di specifica formazione e competenza tecnica;
- responsabile e addetti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP e ASPP);
- addetti alle emergenze;
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- medico competente;
- progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori.

### **La valutazione dei rischi**

Come ricordato nel documento, la valutazione dei rischi viene effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e il medico competente se nominato, previa consultazione del RLS.

Oggetto di valutazione sono tutti i rischi, che comprendono anche:

1. stress lavoro-correlato;
2. presenza di lavoratori esposti a rischi particolari;
3. presenza di lavoratrici in gravidanza;
4. rischi connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Il documento analizza anche **la valutazione dei rischi da interferenza**.

### **La formazione per i soggetti della sicurezza.**

L'art. 37 del D.lgs 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori, i loro rappresentanti, i dirigenti, i preposti e gli addetti alle emergenze ricevano una formazione sufficiente e adeguata, in materia di salute e sicurezza. La formazione, inoltre, deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei destinatari.

Nel documento sono specificati **i contenuti della formazione per i vari soggetti della sicurezza** (lavoratori e RLS, dirigenti, preposti, datori di lavoro che intendono esercitare il ruolo di RSPP, RSPP e ASPP, per addetti alle emergenze).

### **Sistema sanzionatorio**

In caso di violazioni delle disposizioni contenute nel D.Lgs 81/2008, sono previste:

- sanzioni amministrative pecuniarie;
- sanzioni penali.

Pertanto, nel documento viene riportata una **sintesi delle sanzioni previste** per i soggetti della sicurezza. In particolare sanzioni per:

- il solo datore di lavoro;
- il datore di lavoro e il dirigente;
- il preposto;
- i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori;
- il medico competente;
- i lavoratori.

### **Vigilanza, controllo, consulenza.**

Definiti, inoltre, i **compiti degli organi di vigilanza e controllo**, nonché di quelli deputati alla consulenza e assistenza alle imprese.

### **Valutazione dei costi e dei benefici della sicurezza.**

L'Inail, in riferimento alla valutazione dei costi e dei benefici della sicurezza, mette in evidenza i vantaggi che le aziende avrebbero in caso di adeguati investimenti di prevenzione e sicurezza.

Vengono, quindi, **analizzati i costi della sicurezza e il possibile risparmio economico** che l'impresa potrebbe ottenere mettendo in atto opportuni interventi di prevenzione.

### **Modelli e Sistemi di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro (MOG e SGSL).**

L'Inail si sofferma poi sui modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di adozione di modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro, MOG, si ha la possibilità di esonerare da responsabilità la persona giuridica, i prima del compimento del reato (art. 6 dgs 231/2001).

I sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, SGSL, sono sistemi organizzativi che integrano obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione di sistemi di lavoro e produzione di beni o servizi.

Viene descritta, inoltre, la sequenza ciclica di un SGSL che, in sintesi, prevede:

- la definizione di una politica aziendale per la SSL;
- la pianificazione di opportuni obiettivi, congruenti con la politica;
- attuazione di quanto pianificato (azione e sensibilizzazione);
- monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi pianificati e dell'efficacia del sistema;
- riesame del sistema e miglioramento.

## **Incentivi alle imprese, requisiti e modalità di presentazione della domanda OT24 e bandi ISI.**

La seconda parte dell'opuscolo è incentrata, invece, sugli incentivi e finanziamenti relativi ad interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza in azienda (domanda OT24 e bando ISI). In particolare contiene:

1. una guida circa le modalità di richiesta di riduzione del premio assicurativo per prevenzione (Oscillazione del tasso per prevenzione, OT-24);
2. un vademecum sui finanziamenti erogati dall'Inail alle imprese che intendono realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (bando ISI e ISI agricoltura).

### **OT24, oscillazione del tasso per prevenzione.**

Il documento indica i requisiti delle aziende e le modalità di richiesta di riduzione del premio assicurativo per prevenzione, **OT24** (oscillazione del tasso per prevenzione), da versare all'Inail per le aziende che effettuano, dopo i primi 2 anni di attività, interventi di miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia.

Ai sensi del dm 3 marzo 2015 la riduzione del tasso per prevenzione è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero di lavoratori/anno del periodo:

- I. fino a 10 lavoratori la riduzione è del 28%;
- II. da 11 a 50 lavoratori la riduzione è del 18%;
- III. da 51 a 200 lavoratori la riduzione è del 10%;
- IV. per più di 200 lavoratori la riduzione è del 5%.

### **Bando ISI.**

Ogni anno l'Inail eroga finanziamenti a favore delle imprese che intendono realizzare progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro (bando ISI e ISI agricoltura); nell'opuscolo le modalità di presentazione della domanda.

Sono presenti, infine, un glossario esplicativo e due appendici contenenti rispettivamente:

- gli allegati del D.Lgs 81/2008 menzionati nel testo;
- i contenuti della formazione per i vari soggetti della sicurezza.

**Fonte:** [www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it). Vedi *all.sic.1*

## **2) Guida Inail per la valutazione del rischio microclima nei luoghi di lavoro: quando l'esposizione al caldo e al freddo diventa rischio per la salute.**

In questi giorni il gran caldo insiste in molte regioni del nostro Paese e quindi in molte attività lavorative, dove acquista ancora più rilevanza il rischio microclima.

Le condizioni microclimatiche possono, infatti, interferire significativamente con le attività degli occupanti sia in ambienti d'ufficio che domestici e, se non idoneamente affrontato, possono essere fonte di discomfort e di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Una particolare attenzione deve essere rivolta ai luoghi di lavoro all'aperto in cui durante la stagione estiva o durante l'inverno i lavoratori (per lo più in edilizia e in agricoltura) possono essere esposti a condizioni climatiche estreme caratterizzati dalla maggiore frequenza di infortuni e malattie professionali.

### **Microclima, definizione e normativa.**

Per microclima si intende il complesso dei parametri climatici dell'ambiente nel quale un individuo vive o lavora. L'interazione dei parametri individuali (attività metabolica e abbigliamento) con i parametri fisici (temperatura, umidità relativa, temperatura media radiante e velocità dell'aria) può dar luogo ad una serie di effetti estremamente variabili che spaziano da aspetti di tipo percettivo (comfort/discomfort) ad aspetti di tipo prestazionale fino ad aspetti che coinvolgono elementi fisiologici e finanche le funzioni vitali dell'individuo stesso.

Un microclima confortevole è quello che suscita nella maggioranza degli individui presenti una sensazione di soddisfazione per l'ambiente, da un punto di vista termo-igrometrico, convenzionalmente indicata con il termine "benessere termico" o "confort termico". In linea

generala, in un ambiente di lavoro è possibile trovare due tipologie di ambienti: **ambienti moderati e ambienti severi**.

Dal punto di vista normativo, il D.Lgs 81/08 ha inserito il microclima nei rischi fisici da valutare ai sensi del Titolo VIII; la nuova valutazione dei rischi deve essere integrata dal **rischio microclima severo caldo e severo freddo**.

In particolare, il decreto contiene disposizioni in 2 parti chiaramente distinte:

- nell'allegato IV punto 1.9 il microclima viene considerato come **requisito di salute e sicurezza**, sottolineando la necessità di adeguatezza della temperatura, dell'umidità, e della velocità dell'aria nonché la relazione tra questi parametri ed i metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori in un'ottica di massimizzazione del comfort;
- nel Titolo VIII il microclima viene, invece, considerato come uno degli agenti fisici che possono comportare **rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori**.

Tuttavia, diversamente da quanto avviene per la valutazione degli altri agenti fisici, la legge non disciplina questa materia se non con disposizioni di carattere generale; pertanto, la valutazione del microclima viene effettuata facendo riferimento alla normativa tecnica internazionale e nazionale, o in altri documenti tecnici, considerando l'analisi dei parametri microclimatici in grado di influenzare la salute dei lavoratori. Tali documenti, convenzionalmente, distinguono gli ambienti in:

- **ambienti moderati**, nei quali gli scambi termici fra soggetto e ambiente consentono il raggiungimento di condizioni prossime all'equilibrio termico, ovvero di comfort
- **ambienti severi**, al contrario, sono quelli in cui le condizioni ambientali sono tali da determinare nel soggetto esposto uno squilibrio termico tale da poter rappresentare un fattore di rischio per la sua salute

Viene, inoltre, operata una distinzione tra 2 tipologie di ambienti termici (diversa da quella operata dalla normativa tecnica), ossia.

- **ambienti termicamente moderabili**: ambienti nei quali non esistono vincoli in grado di pregiudicare il raggiungimento di condizioni di comfort
- **ambienti termicamente vincolati**: ambienti nei quali esistono vincoli, in primo luogo sulla temperatura e sulle altre quantità ambientali, ma anche sull'attività metabolica e sul vestiario, in grado di pregiudicare il raggiungimento di condizioni di comfort.

## **Opuscolo Inail.**

Al fine di fornire agli operatori della sicurezza nei luoghi di lavoro le istruzioni e le indicazioni necessarie per giungere a una corretta valutazione del rischio microclima, l'Inail ha pubblicato l'opuscolo **La Valutazione del Microclima**.

I requisiti minimi che i luoghi di lavoro devono possedere per poter risultare conformi e garantire quindi condizioni di benessere adeguate vengono indicati dall'Allegato IV al punto 1.9 del D.Lgs 81/2008, ossia:

- **aerazione** dei luoghi di lavoro chiusi, che deve essere sempre garantita preferenzialmente con finestre e, qualora non possibile, con impianti di aerazione periodicamente controllati, mantenuti funzionanti in modo da non esporre i lavoratori a correnti d'aria diretta
- corretta **regolazione della temperatura**, che devono essere adeguate in considerazione dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici previsti
- **grado di umidità** che deve essere sempre tenuto sotto controllo e mantenuto all'interno di livelli adeguati, compatibilmente con le esigenze tecniche del lavoro

Dopo un breve inquadramento normativo, il documento analizza tutte le casistiche possibili, dal discomfort, indotto da condizioni ambientali non ottimali, al danno alla salute. Nello specifico analizza:

- gli ambienti con rischio termico e ambienti con discomfort termico;
- gli ambienti ad obiettivo comfort (moderabili);
- gli ambienti vincolati caldi;
- gli ambienti vincolati freddi,
- gli strumenti di misura.

**Fonte: [www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it). Vedi all.sic.2**

### 3) Inail: come scegliere e come usare i dispositivi di protezione individuale antipolvere

In un'agile e sintetica scheda le informazioni di base per sapere come e quando impiegarli, partendo da una corretta valutazione dei rischi di esposizione.

Nelle lavorazioni con esposizione a materiale aerodisperso in forma di particelle (polveri, fibre, fumi, nebbie) è necessario l'uso di specifici Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per le vie respiratorie.

Tra le varie tipologie disponibili, i DPI più utilizzati sono i facciali filtranti antipolvere, detti anche semimaschere filtranti antipolvere, molto apprezzati dai lavoratori per la loro praticità e la facilità di manutenzione, la struttura leggera, la bassa resistenza respiratoria e scarsa limitazione del campo visivo. Allo scopo di fornire agli operatori informazioni di base su caratteristiche, specifiche e scelta dei facciali, il Dipartimento Igiene del Lavoro dell'INAIL ha prodotto uno specifico factsheet (scheda sulla sicurezza) dal titolo "Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie: i facciali filtranti antipolvere".

**Il documento, di facile consultazione, fornisce utili indicazioni su:**

- sistemi di marcatura e classificazione;
- criteri di riutilizzo;
- valutazione di esposizione;
- livelli di protezione;
- prove di tenuta dei dispositivi;
- modalità di utilizzo;
- limitazioni all'uso;
- condizioni climatiche di immagazzinamento.

Nel documento si ricorda che i facciali filtranti, a seconda della classe, offrono livelli di protezione (FPO, Fattore di Protezione Operativo) diversi; la scelta del respiratore adeguato può essere effettuata secondo il metodo descritto nella "Guida alla scelta e all'uso degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie" (Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 2 maggio 2001) che utilizza i FPO e i valori delle concentrazioni ambientali dell'inquinante

**Fonte: [www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it). Vedi all.sic.3**

### 4) Interpello sicurezza sul lavoro n.6 luglio 2018.

È stata pubblicato dall'Ispettorato nazionale del lavoro un quesito datato 18 luglio 2018, quesito n.6/2018. Oggetto: "Concetto di vigilanza dei lavoratori addetti a mansioni di sicurezza, idoneità ed efficacia degli strumenti utilizzati a tale scopo".

**Fonte: [Quotidiano Sicurezza - news@quotidianosicurezza.it](mailto:news@quotidianosicurezza.it)- Vedi all.sic.4**

## Approfondimenti



### **Le immagini dell'insicurezza: il portacasco.**

Ricordiamo che la normativa, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. all'articolo 78 comma e), prevede che i lavoratori provvedano alla cura dei DPI messi a loro disposizione.

Non serve certamente sottolineare l'importanza dell'utilizzo dei D.P.I. nonché dei problemi che si possono verificare in caso di D.P.I. non correttamente utilizzati o mantenuti.



Le fotografie sono state scattate in un cantiere, durante un sopralluogo su un ponteggio e mostrano come un lavoratore, a totale dispregio di quanto previsto dalla normativa, dalle indicazioni e prescrizioni impartite dal datore di lavoro, ha ben pensato di abbandonare il proprio elmetto depositandolo all'interno di un secchio di plastica in balia di polvere, detriti (nell'ovale verde dell'immagine 3), acqua (evidenziata in giallo nell'immagine 3) e quant'altro. Magari qualcuno la potrà considerare una "mancanza lieve", ma molte volte essa è sintomo di disinteresse, indifferenza o menefreghismo verso le regole e soprattutto verso la propria salute e sicurezza. Per non parlare delle riparazioni fai da te con il "filo da legatura" (in rosso nell'immagine 3): intervento che probabilmente è stato necessario in quanto, non prestando particolare cura al DPI in dotazione, esso si è danneggiato ed allora il lavoratore ha provveduto in modo certamente non idoneo alla sua riparazione.

**Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni. Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Referente Gruppo di Lavoro Costruzioni di AiFOS.**

### **Come ridurre il rischio elettrico nei lavori su impianti elettrici a bassa tensione.**

**Obblighi di legge, valutazione del rischio, DPI ed esempi di moduli per i lavori su impianti elettrici a bassa tensione o nei pressi. Ecco la guida Inail per lavorare in sicurezza.**

Il **rischio elettrico** riguarda la maggior parte dei lavoratori e, in particolar modo, i lavoratori che si occupano dell'esercizio, della manutenzione o delle verifiche dei sistemi elettrici, nonché i lavoratori impiegati in un'attività lavorativa svolta nei pressi di impianti elettrici, come ad esempio la potatura di piante o altre attività nei cantieri edili in presenza di linee elettriche aeree.

#### **Definizione di lavoro con rischio elettrico.**

Viene definito "lavoro con rischio elettrico" qualsiasi lavoro (elettrico o non elettrico) che si svolge con distanze dalle parti attive non protette inferiori alle distanze dell'Allegato IX del Testo Unico, tali distanze sono state indicate nella CEI 11-27, IV edizione, col simbolo DA9.

Il lavoro con rischio elettrico si suddivide, quindi, in lavoro elettrico e lavoro non elettrico. In particolare:

1. il lavoro elettrico si ha quando la distanza di lavoro dalle parti attive accessibili è inferiore alla distanza di prossimità, chiamata DV nella norma, o quando si lavora fuori tensione su tali parti;
2. il lavoro non elettrico si ha quando la distanza dalle parti attive accessibili è compresa tra DV e DA9.

#### **Guida Inail e contenuti.**

L'Inail ha pubblicato, al riguardo, un'interessante guida in materia di Lavori su impianti elettrici in bassa tensione, aggiornata al 2018, con lo scopo di:

- presentare le disposizioni legislative e normative
- riportare esempi e procedure per la sicurezza dei lavoratori

Il documento risulta così articolato:

## **Obblighi di legge per i lavori elettrici sotto tensione a tensioni superiori a 1000 V a frequenza industriale**

Il documento parte dall'individuazione degli obblighi di legge per i lavori elettrici sotto tensione.

Nel dettaglio, distingue i lavori con rischio elettrico, sotto tensione in bassa, media ed alta tensione, in vicinanza di parti attive e analizza il decreto del 4 febbraio 2011 inerente a tutti i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V.

## **La sicurezza nell'esecuzione dei lavori elettrici**



Durante l'esecuzione dei lavori sotto tensione gli operatori sono soggetti ai seguenti rischi elettrici:

- shock elettrico (folgorazione) e ustioni dovuti al contatto con tensioni pericolose;
- effetti dannosi dovuti all'arco elettrico provocato da cortocircuito o da interruzione di circuiti con correnti circolanti elevate;

In particolare, nel capitolo, in cui è considerato solo il lavoro elettrico, si fa riferimento alla sicurezza nell'esecuzione dei lavori elettrici e alla valutazione del rischio con riguardo a:

- condizioni e posto (zona) di lavoro;
- condizioni ambientali;
- manovre;
- procedure di lavoro;
- protezione dal fuoco;
- rischio esplosione.

Viene, inoltre, precisato che il lavoro in prossimità deve essere eseguito da una delle 3 figure:

- PES (persona esperta in ambito elettrico) o PAV (persona avvertita in ambito elettrico);
- PEC (persona comune, cioè non esperta e non avvertita, in ambito elettrico) sotto la supervisione di PES;
- PEC sotto la sorveglianza costante di PES o PAV.

Per quanto riguarda la valutazione del rischio viene chiarito che prima di eseguire qualsiasi operazione sugli impianti elettrici o in loro presenza, il datore di lavoro deve condurre la valutazione dei rischi (CEI 11-27, punto 4.1).

La sicurezza dei lavoratori nei lavori elettrici è basata sulla formazione dei lavoratori (argomento trattato nel capitolo 5 del presente lavoro), e sulla scrupolosa osservanza delle procedure di lavoro (argomento trattato nel presente capitolo).

Per le manovre di esercizio e i controlli funzionali devono essere impiegati, se necessari, attrezzi ed equipaggiamenti atti a prevenire pericoli elettrici per le persone.

## **Persone coinvolte nei lavori elettrici**

Tutto il personale coinvolto in un'attività lavorativa che si svolge su un impianto elettrico, o in sua prossimità, deve essere istruito sulle prescrizioni di sicurezza, sulle relative regole e sulle procedure aziendali applicabili al lavoro da eseguire. Quando il lavoro si protrae a lungo o è complesso, al personale coinvolto devono essere ripetute tali istruzioni, prescrizioni e regole, insieme all'obbligo di rispettarle.

Le responsabilità decisionali, organizzative e realizzative dei lavori sugli impianti elettrici sono ripartite tra le seguenti figure professionali, che sono responsabili anche dell'attuazione delle misure di sicurezza da applicare (si rimanda al capitolo 3 del presente lavoro per una trattazione dettagliata):

- URI, Persona o Unità Responsabile dell'impianto elettrico;
- RI, Persona designata alla conduzione dell'impianto elettrico;
- URL, Persona o Unità Responsabile della realizzazione del lavoro;
- PL, Persona preposta alla conduzione dell'attività lavorativa.

### **Dispositivi di protezione individuali per il rischio elettrico**

Nei lavori sotto tensione in bassa tensione vi è la necessità, in alcuni casi, di ricorrere ai dispositivi di protezione individuali (DPI). Nel capitolo in esame, dopo un'ampia premessa generale, si passa ad individuare quelli specifici per i lavori elettrici sotto tensione, sottoposti a prove specifiche per garantire isolamento adeguato e la cui idoneità viene riconosciuta con il simbolo del doppio triangolo (idoneità del DPI come misura contro lo shock elettrico), tra cui:

- guanti isolanti;
- maniche isolanti;
- elmetti;
- visiere;
- calzature isolanti;
- abbigliamento protettivo.

### **La formazione per i lavori in bassa tensione**

In merito al capitolo sulla formazione per i lavori in bassa tensione, si individuano le caratteristiche del PES e PAV (istruzione, conoscenza dell'impiantistica elettrica e della relativa normativa di sicurezza, esperienza di lavoro maturata, caratteristiche personali, significative per la professione: equilibrio psicofisico, attenzione, precisione e ogni altra caratteristica che concorra a far ritenere affidabile il lavoratore).

### **Lavori in prossimità di linee elettriche aeree**

Il capitolo fa riferimento ai lavori in prossimità di linee elettriche aeree, in particolare, con l'indicazione delle procedure di lavoro da seguire per ridurre il rischio.

### **Considerazioni su manutenzione, verifiche, misure, prove e ricerca di guasti**

Segue il capitolo circa le considerazioni su manutenzione, verifiche, misure, prove e ricerca.

### **Misure con valutazione del rischio semplificata**

In questo capitolo si specificano le misure con valutazione del rischio semplificata, ossia i casi la cui valutazione del rischio si può derogare alle prescrizioni di sicurezza, in quanto il rischio è ridotto (soprattutto perché, data la situazione, è trascurabile la probabilità che si verifichi un pericolo).

### **Esempi di moduli da utilizzare per i lavori elettrici**

Nel penultimo capitolo sono riportati alcuni modelli elaborati per l'esecuzione di lavori elettrici, quali:

- un modello per Piano di Lavoro;
- un modello per Consegna e Restituzione Impianto;
- due modelli per Piano di Intervento.

#### **Le novità della norma CEI 11-27 ed. 2014**

Riportate, infine, le caratteristiche della norma CEI 11-27 riguardante i lavori sugli impianti elettrici nella sua ultima versione del 2014 che prende atto di alcune disposizioni legislative contenute nel Testo Unico di Sicurezza.

***Fonte : BibLus-net by ACCA [biblus-net@accasoftware.it](mailto:biblus-net@accasoftware.it) – Vedi all.sic.5***

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttarò. Chiuso in data 28/07/2018.